



thropologica

ANNUARIO

DI STUDI
FILOSOFICI

2015
NUMERO SPECIALE

QUESTIONE ANTROPOLOGICA

GLI OSTACOLI SULLA VIA
DI UN NUOVO UMANESIMO

A CURA DI
LUCA GRION

EDIZIONI MEUDON

anthropologica

| DIRETTO DA

Giovanni GRANDI e Luca GRION

| COMITATO DI DIREZIONE

Andrea AGUTI, Luca ALICI, Francesco LONGO, Fabio MACIOCE, Fabio MAZZOCCHIO,
Giovanni GRANDI, Luca GRION, Alberto PERATONER, Leopoldo SANDONÀ,
Gian Paolo TERRAVECCHIA, Pierpaolo TRIANI.

| SEGRETERIA DI REDAZIONE

Lucia BEZZO, Stefano MENTIL, Francesca ZACCARON

| COMITATO SCIENTIFICO

Rafael ALVIRA (Università di Navarra); François ARNAUD (Università di Tolosa - Le Mirail);
Enrico BERTI (Università di Padova); Calogero CALTAGIRONE (Università di Roma-LUMSA);
Giacomo CANOBBIO (Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale); Carla CANULLO (Università di Macerata);
Gennaro CURCIO (Istituto Teologico di Basilicata); Antonio DA RE (Università di Padova);
Gabriele DE ANNA (Università di Udine); Mario DE CARO (Università di Roma Tre);
Giuseppina DE SIMONE (Pontificia Fac. Teologica dell'Italia Meridionale);
Fiorenzo FACCHINI (Università di Bologna); Andrea FAVARO (Università di Padova);
Maurizio GIROLAMI (Facoltà Teologica del Triveneto); Piergiorgio GRASSI (Università di Urbino);
Gorazd KOCIJANČIČ (Lubiana); Markus KRIENKE (Facoltà Teologica di Lugano);
Andrea LAVAZZA (Centro Universitario Internazionale di Arezzo); Franco MIANO (Università di Roma-
TorVergata); Marco OLIVETTI (Università di Foggia); Paolo PAGANI (Università di Venezia);
Donatella PAGLIACCI (Università di Macerata); Gianluigi PASQUALE (Pontificia Università Lateranense);
Roger POUIVET (Università di Nancy 2); Gaetano PICCOLO (Pontificia Università Gregoriana);
Roberto PRESILLA (Pontificia Università Gregoriana);
Vittorio POSSENTI (Università di Venezia); Edmund RUNGALDIER (Università di Innsbruck);
Giuseppe TOGNON (Università di Roma-LUMSA); Matteo TRUFFELLI (Università di Parma);
Carmelo VIGNA (Università di Venezia); Susy ZANARDO (Università Europea di Roma).

| DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea DESSARDO

anthropologica
ANNUARIO
DI STUDI
FILOSOFICI | 2015

QUESTIONE ANTROPOLOGICA

GLI OSTACOLI SULLA VIA DI UN NUOVO UMANESIMO

A CURA DI
LUCA GRION

EDIZIONI **M**EUDON

Questo volume è stato pubblicato con il sostegno
della Regione Veneto, della Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate,
della Fondazione Antonveneta, della Fondazione CRUP e della Banca Popolare di Cividale

© 2015 Edizioni Meudon
Istituto Jacques Maritain
Via San Francesco, 58
34133 - Trieste (TS)
www.edizionimeudon.eu
segreteria@maritain.eu
tel. +39.040.365017 - fax +39.040.364409

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della legge n. 633 del 22.04.1941.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Stampa a cura di F&G Prontostampa - Trieste
Progetto grafico e copertina a cura di Piero Pausin

ISBN 978-88-97497-15-8 ISSN 2239 - 6160

INDICE

Luca Grion <i>"Anthropologica" e il cammino verso Firenze. Note introduttive</i>	11
1 METODO	
Vittorio Sozzi <i>La lezione di Emmaus. Il come e il cosa di un nuovo umanesimo cristiano</i>	21
Giovanni Grandi <i>La riflessione antropologica alla prova di nuove e antiche povertà</i>	29
2 EDUCAZIONE	
Susy Zanardo <i>Educare al tempo del gender</i>	41
Roberto Presilla <i>Scuola e famiglia insieme: il futuro dell'educazione</i>	51
3 COMUNICAZIONE	
Silvano Petrosino <i>Sulla comunicazione che non c'è</i>	61
Gaetano Piccolo <i>I limiti del mio linguaggio non significano i limiti del mio mondo. Navigare oltre i confini</i>	71
4 ECONOMIA	
Vera Zamagni <i>Nuovo umanesimo ed economia civile alla prova della globalizzazione</i>	83
Gennaro Curcio <i>Il lavoro tra temporalità e spazialità. Una sfida?</i>	91
5 POLITICA	
Nevio Genghini <i>Il bene comune</i>	103
Fabio Mazzocchio <i>Legami sociali e democrazia</i>	111

6 | DIRITTI

Fabio Macioce
Quale umanesimo per i rapporti affettivi? 121

Andrea Favaro
Il diritto nella catena di montaggio dell'esperienza. Nichilismo e nuovo umanesimo 129

7 | BIOETICA

Luciano Sesta
Scegliere la vita. L'aborto fra morale e diritto 141

Leopoldo Sandonà
Morir bene o buona morte? L'umanità alla prova nel dibattito sull'eutanasia 149

8 | ACCOGLIENZA

Silvia Landra
Dall'esclusione all'inclusione sociale. Esperienze e soluzioni possibili 157

Luca Alici
Si può accogliere l'imprevedibile? La fiducia tra sicurezza e complessità 165

9 | NATURA

Antonio Petagine
Naturalismo e smarrimento della differenza 175

Alberto Peratoner
La questione ambientale. Tra negazionismi ed ecocentrismi antiumanistici 183

10 | TECNICA

Luca Grion
Postumanesimo o umanesimo integrale? Interrogativi sul futuro dell'umano 195

Francesca Giglio
Dalla medicina dei bisogni alla medicina dei desideri. Il caso dell'invecchiamento 205

11 | FEDE

Andrea Aguti
Laicismo, ateismo, umanesimo 215

Donatella Pagliacci
Sulla prossimità difficile. Note sul rapporto tra religione e democrazia 223

12 | TEMPO

Maurizio Girolami

La Bibbia: il racconto dei tempi dell'uomo e del tempo di Dio 233

Gianluigi Pasquale

Senso e futuro della storia nel nuovo umanesimo 241

Autori 249

Indice dei nomi 257

6 | DIRITTI

QUALE UMANESIMO PER I RAPPORTI AFFETTIVI?

FABIO MACIOCE

1 | INTRODUZIONE

L'osservazione degli ordinamenti occidentali contemporanei rende evidente il fatto che la disciplina normativa delle relazioni familiari è, negli ultimi anni, profondamente mutata. Sono mutati i rapporti tra i coniugi nella direzione di una sempre maggiore flessibilità dei regimi patrimoniali, è scomparsa la distinzione tra figli naturali e figli legittimi, sono stati estesi alle coppie conviventi gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie coniugate, è stata riconosciuta anche per coppie formate da persone dello stesso sesso la possibilità di contrarre vincoli coniugali o paraconiugali, si è dilatata la possibilità di modificare il proprio nome e la propria identità anagrafica, sono state riconosciute sempre maggiori possibilità e libertà in ambito procreativo, e così via.

Insomma, in un tempo relativamente breve la disciplina della famiglia e dei rapporti affettivi è stata investita da una rivoluzione che davvero non pare avere precedenti nella storia, e che pone seriamente la questione di quale sia, oggi, la definizione di famiglia che gli ordinamenti occidentali fanno propria, quali ne siano i confini e quale il rilievo sociale.

A fronte di questi cambiamenti così profondi e radicali, bisogna chiedersi quanto tali nuovi modelli disciplinari siano coerenti con la tutela della dignità personale, se e quanto rappresentino un rischio per la sopravvivenza di quella struttura antropologica fondamentale che è la famiglia, e quale possa essere la prospettiva nella quale ripensare il sistema delle relazioni affettive nel diritto contemporaneo.

Tali questioni possono essere affrontate a partire da alcune domande di fondo. Anzitutto: in un contesto pluralistico, il legislatore deve adottare una disciplina neutrale e libertaria, riconoscendo come legittime tutte le forme di relazione affettiva che lo richiedano, o deve stabilire quali modelli siano legittimi e quali no? I modelli familiari sono tutti equivalenti? È possibile individuare

alcuni criteri per determinare quali relazioni affettive meritino protezione e riconoscimento e quali no?

2 | IL RUOLO DEL DIRITTO DI FRONTE AL PLURALISMO DEI MODELLI AFFETTIVI

Per comprendere quale possa essere il ruolo del diritto in un contesto pluralistico è utile prendere le mosse dall'osservazione degli ordinamenti attuali: il vincolo familiare appare, almeno nel contesto occidentale, ampiamente privatizzato¹, avendo perduto gran parte di quei caratteri che lo distinguevano da qualunque altro accordo fra privati. Non solo il divorzio lo ha reso, al pari di ogni altro accordo di tipo negoziale, più o meno facilmente risolubile, ma ha perduto gran parte di ciò che gli conferiva un rango privilegiato rispetto ad altre forme di relazione personale non regolamentate; l'equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, la possibilità di ricorrere all'adozione anche per coppie non coniugate, la separazione tra procreazione e coniugalità (anche a livello giuridico, con il diritto di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita anche per coppie conviventi), e le crescenti tutele di cui godono le relazioni cosiddette di fatto, hanno in sostanza svuotato di senso il matrimonio come negozio di rilievo pubblico. Forse negli Stati Uniti più che altrove, ma certamente l'evoluzione della giurisprudenza è andata nel senso di affermare una progressiva *irrilevanza* del vincolo coniugale, e di una equiparazione dei rapporti non coniugali a quelli coniugali, dando maggior rilievo al *fatto* del rapporto anziché alla sua *forma* giuridica.

Alla base di tale progressiva erosione del valore pubblico del vincolo familiare v'è, tra le altre cose, l'ideale della neutralità liberale, oggi decisamente vincente. Tale ideale, maturato nell'illuminismo sulla base del riconoscimento della sovranità e autonomia morale dell'individuo, non ha soltanto favorito la privatizzazione dell'etica², ma si è manifestato a livello giuridico con la pretesa di cancellare ogni riferimento forte ad un'idea di *vita buona* o, ancor di più, di *verità*.

In ambito familiare l'ideale della neutralità liberale ha contribuito a consolidare l'idea che il diritto non dovrebbe discriminare alcun tipo di relazione affettiva (coniugale o non coniugale, eterosessuale o omosessuale, ecc...), ma dovrebbe limitarsi a garantire la libertà e l'autonomia dei singoli, e la libertà di organizzare la vita affettiva secondo quei parametri che ciascuno, privatamente, ritiene migliori.

1. E. Zelinsky, *Deregulating Marriage: the Pro-Marriage Case for Abolishing Civil Marriage*, in "Cardozo Law Review", Symposium on Abolishing Civil Marriage, 27, 3, 2006.

2. Secondo quella tendenza alla particolarizzazione morale che Max Weber aveva individuato come caratteristica della modernità.

Consentire tutto, o quasi, e non discriminare nessuno, perché non spetta allo Stato stabilire quale sia il contenuto di una vita familiare buona, o quale modello sia migliore degli altri.

Tale ideale è tuttavia illusorio. Per limitarci all'ambito dei rapporti affettivi e familiari, questa impostazione è contrastante con il dettato costituzionale (e con il dettato di numerose carte fondamentali), poiché contrasta con il palese *favor familiae*³ presente nel testo, in virtù del quale la famiglia è una struttura che lo Stato si impegna a favorire e proteggere nella misura in cui la riconosce come intrinsecamente *buona* (anche semplicemente dal punto di vista sociale).

In secondo luogo, questa richiesta di neutralità, per la quale lo Stato non dovrebbe sindacare le scelte affettive dei singoli, non considera il valore pedagogico del diritto. Qualunque disciplina della famiglia, sia essa ancorata al principio della coniugalità eterosessuale monogamica, o che ammetta una pluralità di forme relazionali e affettive, è inevitabilmente produttiva di una pedagogia familiare, in ragione della quale una scelta, o una pluralità di scelte, vengono qualificate pubblicamente come *buone* e meritevoli di approvazione. Ecco perché i dibattiti intorno al matrimonio gay sono tanto accesi. Non si tratta solo di singoli, specifici diritti, ma di un valore simbolico, di uno status pubblico. Come correttamente osservava Posner⁴ a proposito delle rivendicazioni degli omosessuali: «Il matrimonio rappresenta il drappo rosso davanti al toro», nel senso che l'obiettivo ultimo non sono i diritti coniugali, ma la legittimazione della sessualità gay e lesbica all'interno della comunità politica: una legittimazione che non può accontentarsi della (sacrosanta) depenalizzazione di tali forme della sessualità, ma tende ad ottenere una piena e pubblica parificazione alla sessualità etero. Similmente, chi si oppone al matrimonio gay spesso lo fa perché ritiene tali forme coniugali una sorta di deriva assiologica, in virtù della quale lo stesso matrimonio eterosessuale perderebbe di valore e di significato⁵. Si tratta di simboli, più che di specifici diritti.

3. G. Giacobbe, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano. Materiali per una ricerca*, Giappichelli, Torino 2006.

4. Posting of Richard Posner to The Becker-Posner Blog, <http://www.becker-posner-blog.com/2005/07/gay-marriage--posners-response-to-comments.html>, ultimo accesso 21 ottobre 2015.

5. Cfr. G. Chauncey, *Why Marriage? The History Shaping Today's Debate Over Gay Equality*, Basic Books, New York 2004, pp. 147-152. In particolare, l'autore ritiene che «the traditional values movement considers same-sex marriage both the ultimate sign of gay equality and the final blow to their traditional ideal of marriage». *Ivi*, p. 145.

3 | EQUIVALENZA O DIVERSITÀ DI VALORE TRA I MODELLI FAMILIARI?

Il secondo problema è immediatamente conseguente al primo; si tratta di stabilire se, non potendo l'ordinamento essere neutrale, debba classificare i modelli familiari mettendoli, per così dire, in scala, da quelli illegittimi a quelli legittimi, fino a quelli meritevoli di sostegno e riconoscimento pubblico.

Gli ordinamenti contemporanei sono sempre più restii a veicolare un modello unitario di famiglia, non già per una positiva valutazione di ogni forma di vita affettiva, ma per l'ampliamento dei confini di quell'ambito (la vita privata e familiare, appunto) nel quale il legislatore non ritiene di aver titolo per entrare e per imporre regole di comportamento e valori unitari. Conferma ne sia la frequenza sempre maggiore con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fa riferimento al combinato tra l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che per l'appunto sancisce il rispetto per "la vita privata e familiare" e che viene inteso anche come insindacabilità delle scelte sulle modalità costitutive e organizzative della famiglia, e l'art. 14, concernente il divieto di discriminazioni.

Da un punto di vista filosofico e culturale, questa crescente centralità dell'individuo singolo e delle sue aspettative corrisponde a una costante perdita di importanza della dimensione naturale e della sua intrinseca normatività: «Io non sono ciò che la mia umanità esige/comanda che io sia, io sono ciò che ho la voglia o la volontà di essere»⁶. *Volo, ergo sum*.

Nella prospettiva del diritto ciò significa che in un contesto pluralista e democratico ciascun soggetto ha un eguale diritto a veder riconosciute le proprie scelte particolari, le manifestazioni di quest'opera di auto-progettazione. E, con particolare riguardo al problema del diritto di famiglia, ciò significa che le scelte affettive e familiari di ciascuno, cioè quelle scelte che hanno ad oggetto sia la scelta del partner sia le concrete modalità di vita familiare che si progettano insieme, sono *pressoché insindacabili* (con il limite minimo della salvaguardia dei diritti altrui)⁷.

Tale atteggiamento del legislatore può essere criticato sotto vari aspetti. Due, però, mi sembrano particolarmente rilevanti in un contesto pluralistico: il

6. L. Lombardi Vallauri, *Riduzionismo e oltre*, Cedam, Padova 2002, p. 17.

7. Da questo punto di vista, l'insegnamento di Mill (*On Liberty*, I, 13) è fondante per la cultura contemporanea: «La sola libertà che meriti questo nome è quella di perseguire il nostro bene a nostro modo, purché non cerchiamo di privare gli altri del loro o li ostacoliamo nella loro ricerca. Ciascuno è l'unico autentico guardiano della propria salute, sia fisica sia mentale e spirituale. Gli uomini traggono maggior vantaggio dal permettere a ciascuno di vivere come gli sembra meglio che dal costringerlo a vivere come sembra meglio agli altri».

valore simbolico della famiglia, del quale ho già detto, e il problema dei diritti dei terzi. Va sottolineato infatti che la costituzione di un vincolo sponsale non è quasi mai un fatto meramente interindividuale, poiché coinvolge inevitabilmente terzi soggetti nei cui confronti quel vincolo dovrebbe o potrebbe avere effetti. Terzi estranei al rapporto ma i cui interessi possono non di meno essere toccati da esso: il locatore di un immobile, il datore di lavoro di uno dei due coniugi, un coerede, il personale sanitario di una struttura che prenda in cura uno dei due partner, e così via. Terzi direttamente coinvolti dal rapporto, seppur in modo marginale: i membri delle famiglie d'origine dei partner, ad esempio. Infine, terzi direttamente e pienamente coinvolti nel rapporto: i figli di entrambi o di uno dei due partner, o eventuali figli adottivi. La presenza di tutti questi soggetti, i cui interessi possono più o meno pesantemente essere toccati dalla costituzione (o dallo scioglimento) di un vincolo coniugale o para-coniugale tra due soggetti, rende inevitabile l'intervento pubblico a garanzia delle loro spettanze.

Detto in modo molto semplice: la scelta di una coppia gay di vivere la loro affettività all'interno di un vincolo stabile di convivenza è una scelta privata, libera e insindacabile. La richiesta di questa stessa coppia di costituirsi come famiglia e di essere riconosciuta come tale, e dunque di poter adottare o accedere a pratiche di procreazione medicalmente assistita, di costituire legami parentali con le famiglie di origine, di essere rilevante per il locatore di un immobile o un datore di lavoro, è una scelta che tocca gli interessi di terzi: dunque, è una scelta che *deve* essere valutata, giudicata e riconosciuta come meritevole di uno *status* coniugale pubblico, oppure no.

4 | COME GIUDICARE? QUALI CRITERI IN UN CONTESTO PLURALISTICO?

La necessità di valutare le forme della relazione coniugale, qualificandole come ammissibili o inammissibili, meritevoli di riconoscimento e protezione oppure no, è legata al problema del valore simbolico che lo *status* familiare conferisce ai legami personali. In altri termini, bisogna distinguere il giudizio sulla opportunità del riconoscimento di *specifici diritti* dal giudizio sul riconoscimento di uno *status*.

Nel primo caso, la valutazione che lo Stato fa delle forme familiari può essere una valutazione *funzionale*: si tratta di valutare se una determinata forma relazionale sia in grado di svolgere determinate funzioni, ad esempio di accudimento o educative, in ragione delle quali ai soggetti che sono coinvolti vengono

riconosciuti determinati diritti. È ben possibile ad esempio che una relazione di fatto, anche tra persone dello stesso sesso, possa svolgere egregiamente funzioni di sostegno reciproco, di accudimento, o altre ancora che siano *socialmente apprezzabili* (non basta però il semplice e reciproco arricchimento spirituale, il mero ‘volersi bene’, che pur soggettivamente importante non ha alcun rilievo dal punto di vista sociale). Ed in ragione della capacità di svolgere tali funzioni è ampiamente giustificabile il riconoscimento di specifici diritti con esse coerenti: ad esempio, diritti in materia fiscale o previdenziale, in materia successoria (almeno in una certa misura), in ambito sanitario, e così via.

Nel secondo caso, il giudizio deve necessariamente essere un giudizio di tipo simbolico. Se ciò che è in gioco è *anche* l’attribuzione di uno status pubblico (lo status di *famiglia*, anziché di *coppia*), la quantità di funzioni svolte, l’utilità economica, l’assenza di lesioni a diritti altrui, sono tutti criteri poco significativi. Ciò che conta, per l’appunto, è il valore simbolico (si può anche dire: antropologico) che quella determinata forma relazionale assume agli occhi di quella comunità che le conferisce o le nega uno status privilegiato. Il problema insomma è filosofico: cosa è una famiglia oggi? Cosa la distingue da un rapporto affettivo socialmente irrilevante? Quali criteri abbiamo per rispondere in un contesto democratico e pluralista?

Molto pochi, in effetti. Gli stessi principi costituzionali (ad esempio il riferimento alla “famiglia come società naturale” dell’art. 29), ai quali i giuristi amano far riferimento con troppa disinvoltura, sono ben poco significativi; sia perché la Costituzione è piena di principi che possono essere – e vengono di fatto – interpretati in modo contraddittorio, o di principi utili a sostenere prospettive molto diverse, e sia perché tali principi sono in continua evoluzione, non solo per effetto di mutamenti giurisprudenziali, ma anche dell’intreccio tra le Carte costituzionali e dell’influsso che le une esercitano sulle altre (ad esempio la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, o altre Carte internazionali di diritti, sulla Costituzione italiana).

Ritengo che la questione sia oggi ancora aperta e parzialmente irresolubile. Più esattamente credo che le società contemporanee stiano assistendo ad un dibattito ancora in corso, ma ineludibile, sulle radici dell’identità soggettiva, sul senso e il valore della differenza sessuale⁸, sul valore comunitario dei legami affettivi, e sui confini tra vita personale e vita pubblica. Tale dibattito non ha una portata meramente accademica, ma è il luogo nel quale si fissano, o si contestano, quei criteri in base ai quali ogni società conferisce valore, e perciò

8. Si veda, per una panoramica del dibattito, L. Palazzani, *Gender in Philosophy and Law*, Springer, 2013.

riconosce o disconosce, le pratiche sociali ad essi relative. Ciò significa che, se da una parte ciascuno può e deve proporre i propri argomenti ed entrare in tale dibattito, fin tanto che esso non sarà (provvisoriamente) concluso non si potranno individuare i criteri necessari a quella valutazione delle pratiche affettive e familiari cui facevo riferimento sopra.

Da parte di chi ritiene essenziale che il diritto sia, e continui ad essere, il mezzo per la promozione e la garanzia di una coesistenza pacifica e conforme al bene umano oggettivo, può essere utile ricordare quanto Maritain scriveva in *Umanesimo integrale*: «Un umanesimo è possibile, ma a condizione che esso [...] comprenda che la ragione non può possedere il mondo se non sottomettendosi essa stessa all'ordine soprazionale e sovraumano dello Spirito Santo e dei suoi doni»⁹.

Tale auspicio, fuori dal linguaggio teologico, indica qualcosa che la cultura contemporanea non sembra più essere disposta ad ammettere, ovvero l'idea di una ragione che non pretenda di ridurre a sé tutto il reale ma che si riconosca come limitata, e che riconosca intorno a sé una realtà che non deve solo modificare, ma che chiede di essere *rispettata*. Fin tanto che non avremo rinunciato all'idea che tutto può essere costruito e decostruito, e che la volontà umana non ha limiti se non quelli che le imponiamo convenzionalmente, e che possono perciò essere sempre modificati, il dibattito sull'identità della famiglia somiglierà sempre ad un dialogo fra sordi.

Bibliografia di approfondimento

- Bariatti S., *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Giuffrè, Milano 2007.
- Bauman Z., *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Laterza, Roma-Bari 2006.
- Butler J., *Fare e disfare il genere*, Mimesis, Milano 2014.
- Chauncey G., *Why Marriage? The History Shaping Today's Debate Over Gay Equality*, Basic Books, New York 2005.
- D'Agostino F., *Sessualità. Premesse teoriche per una riflessione giuridica*, Giappichelli, Torino 2014.
- D'Agostino F., *Una filosofia della famiglia*, Giuffrè, Milano 2003.

9. J. Maritain, *Umanesimo integrale* (1936), Borla, Roma 2002.

- Donati P. (a cura di), *La relazione di coppia, oggi. Una sfida per la famiglia*, Erikson, Milano 2012.
- Donati P., *Ri-conoscere la famiglia attraverso il suo valore aggiunto*, in *Ri-conoscere la famiglia: quale valore aggiunto per la persona e la società?*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2007.
- Donati P., *Famiglia e capitale sociale nella società italiana*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2008.
- Glendon M. A., *Abortion and Divorce in Western Law: American Failures, European Challenges*, Harvard University Press, 1989.
- Palazzani L., *Gender in Philosophy and Law*, Springer, 2013.
- Richman K. D., *License to Wed. What Legal Marriage Means to Same-Sex Couples*, NYU Press, 2015.
- Zelinsky E., *Deregulating Marriage: the Pro-Marriage Case for Abolishing Civil Marriage*, in "Cardozo Law Review", Symposium on Abolishing Civil Marriage, 27, 3, 2006.